




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0025634-27/12/2016-SC_LOM-T87-P

Milano, 23 dicembre 2016

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Organo di Revisione

Comune di Segrate (MI)

Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/418/2016/PRSE

A seguito dell'adunanza pubblica tenutasi il 21 settembre 2016, si trasmette la deliberazione in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Funzionario

(dott.ssa Elisa Marion)





REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza pubblica del 21 settembre 2016

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

In sede di esame del questionario trasmesso dall'organo di revisione del Comune di Segrate (MI), relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sono emerse le seguenti situazioni di criticità finanziaria e di

sbilanciamento economico-patrimoniale di alcune società partecipate, per le quali è stata avanzata al Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza collegiale:

1. cospicuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria (per complessivi euro 9.903.135), con mancato reintegro al termine dell'esercizio 2014 per euro 1.038.699 (criticità già oggetto di accertamento, in relazione al rendiconto 2013, nella deliberazione della Sezione n. 481/2015/PRSE);

2. elevata percentuale di mancata riscossione, nel 2014, per le entrate accertate a titolo di recupero dell'evasione tributaria (previsioni iniziali euro 1.120.000; accertamenti euro 987.498; riscossioni euro 142.399), come già visibile, per importi simili, nei precedenti rendiconti 2012 e 2013. Sul punto, va evidenziata, per connessione, la cospicua mole complessiva di residui attivi per entrate tributarie ed extra-tributarie (al 31 dicembre 2014, rispettivamente, euro 11.331.034 ed euro 10.056.175). Si è ritenuto opportuno approfondire l'avvenuto incasso negli esercizi successivi, nonché la corretta apposizione di un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti (e, dal 2015, di fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo i parametri prescritti dal d.lgs. n. 118 del 2011);

3. cospicua mole di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (pari, nel 2014, ad euro 1.257.914), per i quali si è ritenuto di approfondire le principali motivazioni, nonché accertare l'avvenuta trasmissione delle pertinenti deliberazioni alla competente Procura della Corte dei conti;

4. titolo dei crediti vantati verso il Comune dalla società sportiva dilettantistica in liquidazione Acquamarina Segrate srl (partecipata interamente), attestati dal liquidatore della società, al 31 dicembre 2014, per euro 119.562 (già oggetto di esame nella deliberazione della Sezione n. 481/2015/PRSE). I predetti crediti non risultano asseverati dall'organo di revisione del Comune, come prescritto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, per cui è parso necessario chiarire la fonte dell'obbligazione dell'ente socio, acquisendo i provvedimenti con cui sono stati ordinati i lavori indicati nella nota della società (risalenti agli esercizi 2008 e 2011), nonché i pertinenti impegni di spesa;

5. stato di avanzamento della procedura di liquidazione della predetta società sportiva Acquamarina Segrate srl, già oggetto di analisi da parte della Sezione nelle deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 481/2015/PRSE;

6. motivazioni della mancata riscossione da parte del Comune dei crediti vantati verso la società CORE spa (partecipata al 15%), ammontanti al 31 dicembre 2014 ad euro 1.064.718, ed aventi titolo nel rimborso degli oneri di un mutuo (per euro 863.920) ed in riserve di cui è stata deliberata la distribuzione nell'esercizio 2011 (per euro 200.797). Anche in questo caso le posizioni debitorie e creditorie intercorrenti con la società non risultano asseverate dall'organo di revisione del Comune socio;

7. motivazioni del mancato pagamento alla società Segrate Servizi spa (interamente partecipata dal Comune) di una cospicua mole di crediti risalenti agli esercizi dal 2007 al 2013.

Anche in questo caso le posizioni debitorie e creditorie intercorrenti con la società non risultano asseverate dall'organo di revisione del Comune socio.

All'adunanza pubblica del 21 settembre 2016 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune di Segrate, l'Assessore al bilancio, prof. Luca Matteo Stanca, ed il Ragioniere capo, dott. Roberto Midali, che hanno rappresentato, preliminarmente, che l'Amministrazione si è insediata il 16 giugno 2015, l'Organo di revisione economico-finanziaria il 1° novembre 2015, il Segretario generale il 15 luglio 2015 ed il dirigente attualmente preposto alla direzione del servizio finanziario è stato nominato il 1° novembre 2015.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte

Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

I. Cospicuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria

Il questionario dell'organo di revisione sul rendiconto 2014 ha evidenziato un cospicuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria (per complessivi euro 9.903.135), con mancato reintegro al termine dell'esercizio per euro 1.038.699 (criticità già oggetto di accertamento, in relazione al rendiconto 2013, nella deliberazione della Sezione n. 481/2015/PRSE).

Nella memoria del 19 settembre 2016, il Comune ha precisato che, nel corso dell'esercizio 2014, sono state effettuate riscossioni per complessivi euro 42.549.303 a fronte di pagamenti pari ad euro 41.073.150, determinando un saldo positivo, al 31 dicembre 2014, di euro 1.476.153. Pertanto, detratto l'importo dell'anticipazione di cassa in essere alla chiusura dell'esercizio 2013 (euro 2.514.852), l'esercizio 2014 si è chiuso con un saldo negativo finale di cassa pari ad euro 1.038.699, estinta nel successivo esercizio 2015.

Il Comune ha precisato che l'utilizzo dell'anticipazione, accordata dal tesoriere previa deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 23 gennaio 2014, non ha comportato alcun onere a carico del Comune a titolo di interessi passivi, in quanto la convenzione di tesoreria, all'epoca in essere, prevedeva un tasso debitore annuo, da corrispondere sulle somme effettivamente utilizzate, pari all'euribor a 3 mesi, riferito alla media del mese precedente, diminuito di 0,337 punti percentuali (ed il tasso medio mensile non è mai stato superiore a 0,268).

La tabella seguente rappresenta, per la gestione di competenza, l'analisi disaggregata del risultato complessivo, al fine di evidenziare in quale misura le componenti fondamentali del bilancio partecipano al conseguimento del risultato.

	Riscossioni	Pagamenti	Differenza
Parte corrente	25.856.436,17	28.012.107,56	-2.155.671,39
Conto capitale	5.904.668,42	984.500,74	4.920.167,68
Movimentazione fondi (anticipazione di cassa)*	1.038.699,73	-	1.038.699,73
Servizi conto terzi	2.277.957,94	2.007.910,02	270.047,92
TOTALE	35.077.762,26	31.004.518,32	4.073.243,94
<i>*Anticipazione di cassa in essere al 31/12/2014 (€ 1.038.699,73) estinta nell'esercizio 2015</i>			

La memoria sottolinea che, per la gestione di competenza, la parte corrente rappresenta l'unica criticità nella gestione dei flussi di cassa. La parte investimenti ha registrato, inoltre, alcuni pagamenti straordinari, che hanno aggravato la situazione di cassa: euro 628.957 a favore delle Generali Properties spa, quale quota del 50% del debito fuori bilancio riconosciuto dalla deliberazione consiliare n. 28 del 7 ottobre 2014 (oggetto di trattazione al pertinente paragrafo); euro 180.494 per restituzione delle prime due rate di oneri di urbanizzazione relativi ad un "piano casa" non realizzato.

Anche per la gestione residui, l'analisi disaggregata, risultante dalla tabella seguente, consente di scomporre il risultato complessivo, al fine di evidenziare in quale misura le componenti fondamentali del bilancio partecipino al conseguimento del risultato.

	Riscossioni	Pagamenti	Differenza
Parte corrente	8.418.471,25	7.312.494,65	1.105.976,60
Parte investimenti	12.267,21	2.717.017,69	-2.704.750,48
Movimentazione fondi (anticipazione di cassa) *	-	2.514.852,75	-2.514.852,75
Servizi conto terzi	79.502,08	39.119,39	40.382,69
TOTALE	8.510.240,54	12.583.484,48	-4.073.243,94
<i>*Anticipazione di cassa in essere al 31/12/2013 (€ 2.514.852,75=) estinta nell'esercizio 2014</i>			

La gestione in conto residui evidenzia una forte criticità per la parte investimenti, in quanto le riscossioni risultano di entità irrilevante rispetto ai pagamenti effettuati.

L'utilizzo delle anticipazioni di cassa

Il notevole utilizzo delle anticipazioni di cassa è stato oggetto di analisi da parte della Sezione in varie deliberazioni (cfr., per esempio, n. 407/2012/PRSE, n. 194/2014/PRSE e n. 269/2015/PRSP). In queste occasioni è stato evidenziato come il relativo ricorso è sintomo di possibili anomalie nella gestione, posto che si tratta di una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, a cui l'ente dovrebbe ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Infatti, ai sensi dell'art. 216 del TUEL, "i pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione". Nel caso in cui, invece, le disponibilità di cassa di cui dispone l'ente locale non siano sufficienti a soddisfare i pagamenti ordinati, l'art. 222 del TUEL consente di

richiedere al tesoriere, mediante apposita deliberazione della Giunta, di concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio). Tale limite è stato elevato, per il 2014, e, in seguito, sino al 31 dicembre 2016, dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2014, convertito dalla legge n. 50 del 2014, modificato dall'art. 1, comma 542, della legge n. 190 del 2014 e dall'art. 1, comma 738, della legge n. 208 del 2015.

In tale ipotesi gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme (secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 del TUEL).

Il ricorso all'anticipazione dovrebbe permettere di far fronte ai momentanei squilibri di cassa che la gestione del bilancio può generare, e che derivano principalmente dalla mancata sincronizzazione fra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti. Il ricorso a tale forma d'indebitamento, tuttavia, se reiterata nel tempo, protratta per gran parte dell'esercizio ovvero di sensibile entità desta perplessità. Produce, in primo luogo, un aggravio finanziario a titolo di interessi passivi. Costituisce, poi, sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e nella conseguente necessità di programmare adeguatamente, in sede di bilancio (sulla base della proposta degli organi amministrativi e delle scelte politiche nella selezione degli obiettivi), i tempi di erogazione delle spese (i pagamenti) in misura aderente ai flussi di entrata (riscossioni), spostandone o differendone i termini (con il rischio di non rispettare le scadenze contrattuali o la disciplina in tema di tempi massimi di pagamento, d.lgs. n. 231 del 2002).

Nel caso in cui, invece, la costante criticità di cassa non derivi da una mera distonia temporale fra incassi e pagamenti, ma da una strutturale deficienza dei primi rispetto ai secondi, in sede di programmazione (bilancio di previsione), l'organo politico deve adottare le necessarie misure atte ad incrementare l'ammontare delle entrate e/o a ridurre la mole delle spese. Si evidenzia, infatti, come, nei casi più gravi, un sistematico e cospicuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria può, nella sostanza, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Appare pertanto necessario che il Comune di Segrate prosegua nell'attività di attento monitoraggio dei tempi di pagamento e di riscossione, e della conseguente generale gestione di cassa, cercando di limitare le anticipazioni di tesoreria ai casi fisiologici di momentanei disallineamenti fra flusso delle entrate e insorgenza della necessità di spesa.

II. Elevata percentuale di mancata riscossione delle entrate tributarie

Il questionario sul rendiconto 2014 ha mostrato un'elevata percentuale di mancata riscossione per le entrate accertate a titolo di recupero dell'evasione tributaria (previsioni iniziali euro 1.120.000; accertamenti euro 987.498; riscossioni euro 142.399, cfr. tabella 1.8), come già visibile, per importi simili, nei precedenti rendiconti 2012 e 2013.

E' stata, altresì, evidenziata la cospicua mole complessiva di residui attivi per entrate tributarie ed extra-tributarie (al 31 dicembre 2014, rispettivamente, euro 11.331.034 ed euro

10.056.175), per la quale si è ritenuto opportuno approfondire l'avvenuto incasso negli esercizi successivi, nonché la corretta apposizione di un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti (e, dal 2015, di fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo i parametri prescritti dal d.lgs. n. 118 del 2011).

Nella memoria il Comune ha rappresentato l'evoluzione della riscossione delle entrate di cui trattasi nel corso degli esercizi 2014-2016, evidenziando che, alla data del 13 settembre 2016, risultava da incassare il solo importo di euro 18.120.

Esercizio 2014	Recupero evasione ICI-IMU	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	TOTALE
Accertato	440.673,98	546.824,82	987.498,80
Riscosso	25.934,30	116.465,49	142.399,79
Residuo al 31/12/2014	414.739,68	430.359,33	845.099,01

Esercizio 2015	Recupero evasione ICI-IMU	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	TOTALE
Residuo al 31/12/2014	414.739,68	430.359,33	845.099,01
Riscosso	210.773,02	382.222,20	592.995,22
Insussistenza (Rendiconto 2015)	200.336,63	-	200.336,63
Residuo al 31/12/2015	3.630,03	48.137,13	51.767,16

Esercizio 2016 (dati al 13 settembre)	Recupero evasione ICI-IMU	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	TOTALE
Residuo al 31/12/2015	3.630,03	48.137,13	51.767,16
Riscosso	3.630,03	30.016,26	33.646,29
Da riscuotere al 13 settembre	-0,00	18.120,87	18.120,87

Il tasso di effettivo realizzo delle suddette entrate, prosegue la memoria, si rileva dalla seguente tabella riepilogativa.

	Recupero evasione ICI-IMU	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	TOTALE
Riscossioni	100,00%	95,26%	96,94%
Da riscuotere	0,00%	4,74%	3,06%

Relativamente ai residui risultanti al 31 dicembre 2014 per entrate tributarie ed extra-tributarie, il Comune riporta l'evoluzione, negli esercizi successivi al 2014, delle riscossioni.

Esercizio 2015	Entrate tributarie	Entrate extra-tributarie	TOTALE
Residui al 31/12/2014	11.331.034,90	10.056.175,32	21.387.210,22
Riscosso	4.938.261,64	1.975.854,96	6.914.116,60
Insussistenza	1.852.436,64	570.586,42	2.423.023,06
Residuo al 31/12/2015	4.540.336,62	7.509.733,94	12.050.070,56
Esercizio 2016 (dati al 13 settembre)	Entrate tributarie	Entrate extra-tributarie	TOTALE
Residuo al 31/12/2015	4.540.336,62	7.509.733,94	12.050.070,56

Riscosso	824.730,26	300.878,25	1.125.608,51
Da riscuotere al 13 settembre	3.715.606,36	7.208.855,69	10.924.462,05

Il tasso di effettivo realizzo delle suddette entrate, rilevabile dalla seguente tabella riepilogativa, si attesta poco sotto il 50%.

	Entrate tributarie	Entrate extra-tributarie	TOTALE
Riscossioni	67,21%	28,31%	48,92
Da riscuotere	32,79%	71,69%	51,08

La memoria rappresenta che la minor percentuale di realizzo delle entrate extra-tributarie deriva da accertamenti per sanzioni da contravvenzioni al codice della strada, con specifico riferimento al recupero delle sanzioni relative alla gestione "T-red", la cui evoluzione viene di seguito riportata.

<u>Esercizio 2015</u>	<u>Sanzioni codice della strada</u>	<u>Sanzioni codice della strada (T-red)</u>	<u>TOTALE</u>
Residuo al 31/12/2014	2.786.583,89	3.207.370,52	5.993.954,41
Riscosso	337.347,70	221.805,04	559.152,74
Insussistenza	21,14	387.000,00	387.021,14
Residuo al 31/12/2015	2.449.215,05	2.598.565,48	5.047.780,53
Esercizio 2016 (dati al 13 settembre)	Sanzioni C.d.s.	Sanzioni C.d.S. (T-red)	TOTALE
Residuo al 31/12/2015	2.449.215,05	2.598.565,48	5.047.780,53
Riscosso	55.825,09	86.550,75	142.375,84
Da riscuotere al 13 settembre	2.393.389,96	2.512.014,73	4.905.404,69

Il tasso di effettivo realizzo delle suddette entrate, rilevabile dalla seguente tabella riepilogativa, rimane sotto il 20% degli accertamenti emessi.

	<u>Sanzioni codice della strada</u>	<u>Sanzioni codice della strada (T-red)</u>	TOTALE
Riscossioni	14,11%	21,68%	18,16%
Da riscuotere	85,89%	78,32%	81,84%

Relativamente alla necessità di valutare la corretta allocazione di opportuni accantonamenti nel fondo svalutazione crediti, il Comune rappresenta che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato nel 2015 (deliberazione di Giunta n. 57 del 28 maggio 2015), è stato accantonato, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo di euro 2.786.880.

La disciplina degli accertamenti nell'ordinamento contabile degli enti locali

I dati esposti assumono un'importanza significativa non solo per la valutazione degli equilibri di bilancio complessivi dell'Ente (determinati dalla reale esigibilità dei residui attivi, che costituiscono, assieme alla cassa, la componente positiva del risultato d'amministrazione), ma anche, fino al 2015, ai fini dell'incidenza sul conseguimento degli obiettivi posti dal patto di

stabilità interno, dopo, del saldo non negativo di competenza imposto dall'art. 1, commi 709 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Una sovrastima degli accertamenti di entrata può permettere, infatti, il rispetto della regola di finanza pubblica pur in presenza di posizioni attive non fondate su reali e attendibili ragioni di credito. Essendo gli obiettivi del patto di stabilità interno costruiti in termini di c.d. "competenza mista", con rilevanza per le entrate correnti (quali quelle tributarie), dell'ammontare degli accertamenti (a prescindere dalle riscossioni), un eventuale artificioso aumento dei primi rileva comunque positivamente.

In relazione al profilo specifico di potenziale elusione, a causa di sensibili percentuali di accertamenti non riscossi, degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, va ricordato come l'art. 31, commi 30 e 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha sanzionato con la nullità i contratti di servizio e gli altri atti, posti in essere dagli enti locali, che si configurino elusivi. Il comma 31, inoltre, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi alle regole del patto, prevedendo che possano essere comminate, dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, qualora si accerti che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive. Come precisato dalla scrivente Sezione, anche in sede consultiva (cfr., per esempio, deliberazione n. 405/2012/PAR), il legislatore ha individuato una modalità tipica di artificioso conseguimento degli obiettivi finanziari posti dal patto (la *"non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio"*). A questa ha associato, quale clausola di chiusura, le *"altre forme elusive"*, che, pur non tipizzabili, alla luce dell'obiettivo di carattere finanziario da perseguire, dovrà risolversi anch'essa, sul piano della rappresentazione in bilancio, in una *"non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli"*. Il legislatore si riferisce, infatti, ad un insieme di condotte, di per sé anche lecite, ma che, collegate, risultano finalizzate a realizzare un risultato illecito, vietato dalla norma (cfr. Sezione regionale controllo Veneto, delibera n. 167/2013).

In materia, può ricordarsi come anche le annuali circolari MEF-RGS sul tema facciano riferimento, quale modalità elusiva, ai casi di sovrastima delle entrate correnti o di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del TUEL.

La prospettiva non muta con il nuovo saldo di bilancio, disciplinato dai commi 709 e seguenti della legge di stabilità per il 2016 (cfr. Circolare MEF-RGS n. 5/2016). Il comma 710, infatti, prescrive che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali e le regioni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali. Inoltre, i commi 726 e 727 replicano la precedente disciplina, prevedendo, da un lato, che *"i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli"* e, dall'altro, che *"qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti*

elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali".

In generale, l'esigenza che l'accertamento sia iscritto a bilancio solo in presenza di fondate ragioni di credito (trattandosi di momento diverso rispetto alla previsione di entrata, effettuata in sede di bilancio di previsione), emerge dalla formulazione dell'art. 179 TUEL, il quale richiede che, sulla base di idonea documentazione, sia possibile accertare (da parte del competente ufficio, come del responsabile del servizio economico e finanziario) la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuare il debitore, quantificare la somma da incassare e fissare la relativa scadenza.

L'obiettivo di avvicinare il momento dell'accertamento con quello della riscossione, sia per ragioni attendibilità dei bilanci che per garantire un reale equilibrio nel tempo (attenuando il rischio di copertura di spese, ex art. 187 TUEL, mediante avanzi d'amministrazione non veritieri), è stato fatto proprio dal legislatore con il decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci n. 118 del 2011, emanato in virtù della delega contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), prevede, infatti, che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona il diritto di credito relativo ad una riscossione e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

III. Elevata mole di debiti fuori bilancio

Il questionario sul rendiconto 2014 ha mostrato una cospicua mole di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (pari ad euro 1.257.914). Si è ritenuto opportuno approfondire le principali motivazioni, nonché accertare l'avvenuta trasmissione delle pertinenti deliberazioni alla competente Procura della Corte dei conti.

In merito, la memoria del 19 settembre 2016 ha prodotto, in allegato, la documentazione relativa alle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in discorso, già inviata alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia: nota comunale del 16 giugno 2014, e relativi allegati; nota comunale del 13 ottobre 2014, relativa alla deliberazione di Consiglio n. 28 del 7 ottobre 2014; richiesta istruttoria del 27 novembre 2014 inviata dalla Procura regionale e relativa risposta comunale datata 15 dicembre 2014.

La Sezione prende atto delle motivazioni alla base del riconoscimento dei debiti fuori bilancio nell'esercizio 2014, rimettendo, alla luce dell'istruttoria già avviata, le valutazioni circa la legittimità delle deliberazioni comunali alla competente Procura regionale della Corte.

IV. Crediti vantati dalla società sportiva dilettantistica in liquidazione Acquamarina Segrate srl, partecipata interamente dal Comune, e stato di avanzamento della procedura di liquidazione

IV.a) In sede di esame del questionario sul rendiconto 2014 si è reso necessario approfondire il titolo dei crediti vantati dalla società sportiva dilettantistica in liquidazione Acquamarina Segrate srl (partecipata interamente) verso il Comune, attestati dal liquidatore della società per euro 119.562 (già oggetto di esame nella deliberazione della Sezione n. 481/2015/PRSE). I predetti crediti non risultavano, infatti, asseverati dall'organo di revisione del Comune, come prescritto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Nella memoria del 19 settembre 2016, il Comune ha evidenziato che nella "Relazione sul rendiconto di gestione 2015", approvata dalla Giunta con deliberazione n. 63 del 21 aprile 2016, è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, la conciliazione dei crediti e debiti intercorrenti con le società partecipate alla data del 31 dicembre 2015, rilevando i seguenti dati.

CREDITI verso Comune	DEBITI verso Comune	Causale credito/debito	Estremi provvedimento adottato dal Comune	Importo a bilancio	Differenza	Note
119.562,50		Per euro 90.360,57 interventi effettuati presso impianto natatorio	Nota comunale del 23/07/2014 prot. 27658	-----	119.562,50	Non sussistono le condizioni per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, stante l'assenza di formali provvedimenti da parte del Comune di affidamento degli interventi di cui la società chiede il rimborso

La società, precisa la memoria, motivava il credito indicato, limitatamente all'importo di euro 90.360, per interventi effettuati presso l'impianto natatorio comunale, ritenendo tale somma riconosciuta dal Comune in forza di una nota del 23 luglio 2014. Tuttavia, prosegue, la nota indicata, a firma di due dirigenti comunali, non costituisce valido atto idoneo ad impegnare l'Amministrazione, atteso che nessuna proposta di deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio è mai stata sottoposta all'esame del Consiglio comunale, unico organo competente ad esprimersi validamente in merito. Le anzidette considerazioni sono state formalmente adottate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 19 maggio 2016,

accertando che non sussiste alcun valido titolo giuridico giustificativo dell'asserito credito vantato dalla società (la memoria ha prodotto in allegato tutti i provvedimenti citati).

La Sezione prende dei chiarimenti forniti.

IV.b) Dal questionario sul rendiconto 2014 è emersa, altresì, la necessità di approfondire lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione della predetta società sportiva Acquamarina Segrate srl, già oggetto di analisi da parte della Sezione regionale di controllo nelle deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 481/2015/PRSE.

Per quanto riguarda questo profilo, la memoria del Comune ricorda che il Consiglio aveva recentemente assunto le seguenti deliberazioni, già trasmesse alla Sezione di controllo: n. 35 del 18 luglio 2016, avente ad oggetto "*Determinazioni in merito alla deliberazione di CC n. 19 del 31/5/2012 in relazione alla Società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate S.r.l. con socio unico in liquidazione*" e n. 36 del 18 luglio 2016, avente ad oggetto "*Determinazioni in merito alla società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate S.r.l. con socio unico in liquidazione*".

Con la prima delle ridette deliberazioni, sulla base di analitiche motivazioni (aventi fonte, fra l'altro, in quanto accertato dalla Sezione nelle deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 481/2015/PRSE), il Consiglio comunale dichiara l'inefficacia, sotto il profilo finanziario, della precedente deliberazione n. 19 del 31 maggio 2012, limitatamente alla parte in cui disponeva l'accollo, in capo al Comune, dei debiti della società Acquamarina Segrate srl in liquidazione, atteso che il medesimo organo, dopo tale provvedimento, non ha adottato alcun atto formale di adeguamento ai rilievi formulati nelle citate deliberazioni della Sezione n. 380/2012/PRSE e n. 481/2015/PRSE. La deliberazione di Consiglio n. 19/2012, viene precisato, non ha trovato successiva attuazione sotto il profilo finanziario, non essendo stato formalizzato alcun impegno di spesa per la somma di euro 300.000 destinata all'asserito accollo.

Con la seconda, immediatamente successiva, il Consiglio comunale, sulla base di analoghe motivazioni, delibera di non autorizzare interventi finanziari in favore della società Acquamarina Segrate srl, in quanto comporterebbero ulteriore dispendio, da parte del Comune, di disponibilità finanziarie a fondo perduto in favore di una società che ha cessato ogni attività operativa dall'anno 2011. Pertanto, invita il liquidatore a concludere le attività di competenza tempestivamente, nell'ambito delle opzioni che la normativa vigente contempla.

La Sezione prende atto delle iniziative assunte dal Comune in ordine alla procedura di liquidazione della società Acquamarina Segrate srl, in particolare della loro conformità a quanto accertato nelle precedenti deliberazioni n. 380/2012/PRSE e n. 481/2015/PRSE.

V. Mancata riscossione dei crediti vantati verso la società CORE spa

Il questionario sul rendiconto 2014 ha palesato la mancata riscossione da parte del Comune di crediti vantati verso la società CORE spa (partecipata al 15%), ammontanti ad euro 1.064.718, ed aventi titolo nel rimborso degli oneri di un mutuo (per euro 863.920) ed in riserve di cui era stata deliberata la distribuzione nell'esercizio 2011 (per euro 200.797). Anche

in questo caso le posizioni debitorie e creditorie intercorrenti con la società non risultano asseverate dall'organo di revisione del Comune socio.

Per quanto concerne il credito di euro 863.920, la memoria ha precisato trattarsi dell'importo residuo (quota capitale, più interessi) di un mutuo contratto dal Comune con Cassa depositi e prestiti spa per conto della società partecipata. Questo credito viene riscosso annualmente dal Comune in misura pari all'ammortamento (e, pertanto, viene a ridursi progressivamente in base al numero delle residue rate).

Il Comune riporta, in proposito, il prospetto di conciliazione dei crediti e debiti intercorrenti con la società partecipata in argomento, alla data del 31 dicembre 2015.

CREDITI verso Comune	DEBITI verso Comune	Causale	Estremi provvedimento adottato dal Comune	Importo nel bilancio del Comune	Differenza	Note
394.344,78		Fatture emesse nell'esercizio 2015 e non ancora incassate, al netto quota mutuo	Determina dirigenziale n. 843 del 17/12/2014	394.344,78	---	-----
4.943,30		Fattura n. 170 del 31/05/2014 - interessi di mora	---	---	4.943,30	Non sussistono le motivazioni per il riconoscimento degli interessi fatturati
	709.359,83	Rimborso mutuo (quota capitale)	Delibera C.C. 27 del 29/10/1996	200.000,00	509.359,83	
	200.797,66	Dividendi da delibera assembleare 29/11/2012 (quota residua)	Delibera assembleare 29/11/2012 (quota residua)	200.797,66	---	

Le espone posizioni debitorie e creditorie, prosegue la memoria, risultano regolarmente asseverate dal Collegio sindacale della società CORE con nota del 21 marzo 2016, mentre l'asseverazione da parte dell'Organo di revisione del Comune è stata formalizzata con verbale

n. 8 del 26 aprile 2016, avente ad oggetto "Relazione sullo schema di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015".

La mancata riscossione del credito di euro 200.797, vantato dal Comune verso la società a titolo di dividendi distribuiti in forza della deliberazione dell'Assemblea del 29 novembre 2012 (quota residua del 50%), viene motivato, nella memoria, dalle difficoltà di cassa rappresentate dalla stessa società ai Comuni soci. L'importo non risulta ancora corrisposto.

La mancata riscossione di crediti da società partecipata

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune in ordine alla successiva conciliazione dei debiti e crediti intercorrenti con la società partecipata.

Per quanto riguarda, nello specifico, la mancata riscossione di crediti da società partecipata, la magistratura contabile, già in precedenti pronunce (si rinvia, per esempio, a SRC Lombardia, deliberazioni n. 272/2012/PRSE e n. 308/2012/PRSE; SRC Liguria, deliberazione n. 75/2015/PRSE), ha sottolineato che quest'ultima costituisca un flusso finanziario indiretto a favore della società (anche nel caso di mancata restituzione, per esempio, di un finanziamento o del mancato pagamento di canoni concessori). In assenza di un'esplicita regolamentazione della dilazione del credito, è stato osservato come sussista un tacito *pactum de non petendo*, ovvero un "impegno di non chiedere" da parte del creditore, che rinuncia all'azione nascente dalla sua pretesa, ma, nel contempo, non estingue il debito dedotto in obbligazione (integrando una forma di finanziamento indiretta in favore del debitore).

Tale modalità di gestione dei rapporti finanziari tra socio pubblico e società partecipata non risponde a criteri di sana gestione, posto che non mette in trasparente evidenza la situazione finanziaria in cui versa l'organismo partecipato. Si aggiunga che detto comportamento gestorio potrebbe integrare, nella ricorrenza dei relativi presupposti, una modalità elusiva del precetto di finanza pubblica dettato dall'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che limita il "soccorso finanziario" dell'ente locale verso le proprie società partecipate. Pur prendendo atto che la società non versa nella situazione prevista come presupposto applicativo (perdita per tre esercizi consecutivi), va evidenziato come la ridetta norma (trasfusa nell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016) esprima un principio generale di trasparenza nei rapporti finanziari fra ente socio e società, e di divieto di sovvenzionamento del primo nei confronti della seconda. La mancata riscossione di un credito da parte dell'ente socio, in disparte gli eventuali potenziali profili di responsabilità amministrativo-contabile, costituisce, infatti, una forma indiretta di finanziamento.

Per quanto riguarda, nello specifico, il mancato pagamento di dividendi deliberati, la Sezione, nelle deliberazioni n. 35/2014/PRSP e n. 435/2012/PRSE, ha avuto modo di precisare che l'art. 2433 del codice civile prescrive che l'assemblea di una società per azioni non possa distribuire dividendi se non per utili realmente conseguiti. Tale regola risponde ad un'esigenza di tutela di soci e creditori sociali, posto che permette alla maggioranza di deliberare la distribuzione, oltre che previa approvazione del bilancio e costituzione della riserva legale, solo in caso di accertamento del reale conseguimento di utili (per evitare che, ai fini della

distribuzione, si intacchi il patrimonio). Trattandosi di una facoltà, e non di un obbligo, ben potendo l'assemblea decidere di "portare a nuovo" gli utili conseguiti, appare evidente come l'ulteriore condizione, implicita, consista nella disponibilità di adeguate risorse finanziarie atte a soddisfare tale distribuzione (o, quantomeno, l'affidamento in risorse facilmente smobilizzabili o conseguibili entro termini brevi e predefiniti).

Tale esigenza assume maggiore pregnanza nel caso in cui si tratti di società partecipata da enti pubblici e, in particolare, nel caso in cui un solo ente abbia la partecipazione totalitaria. Quest'ultimo, infatti, votando, in qualità di socio unico, la distribuzione di utili, potrebbe accertare a bilancio un'entrata pur in assenza dei presupposti economici (reale conseguimento di utili) o finanziari (disponibilità di adeguate risorse in cassa).

VI. Mancato pagamento di debiti verso società partecipata

Dal questionario sul rendiconto 2014 è emerso il mancato pagamento alla società Segrate servizi spa (interamente partecipata dal Comune) di una cospicua mole di crediti risalenti agli esercizi dal 2007 al 2014 (pari a euro 905.645,13). Anche in questo caso le posizioni debitorie e creditorie intercorrenti con la società non risultano asseverate dall'organo di revisione del Comune socio. E' stato ritenuto necessario approfondire la fonte delle ridette posizioni creditorie, in particolare la regolare ordinazione e la corretta contabilizzazione nel bilancio dell'Ente locale.

La memoria del Comune ha precisato che i crediti vantati dalla società partecipata Segrate servizi spa sono stati oggetto di approfondita analisi congiunta, con valutazione finale di insussistenza in quanto non corrispondenti alle risultanze presenti nella contabilità del Comune. Quanto esposto ha trovato riscontro nel prospetto di conciliazione dei crediti e debiti intercorrenti tra il Comune e la società partecipata alla data del 31 dicembre 2015.

<u>CREDITI verso Comune</u>	<u>DEBITI verso Comune</u>	<u>Causale</u>	<u>Estremi provvedimento adottato dal Comune</u>	<u>Importo a bilancio</u>	<u>Differenza</u>
150.000,00		Servizio minori, secondo trimestre 2015. Fattura E3 del 31/07/2015	Deliberazione CC 58 15/12/2011	150.000,00	-
150.000,00		Servizio minori, terzo trimestre 2015. Fattura E4 del 03/12/2015	Deliberazione CC 58 15/12/2011	150.000,00	-
62.027,96		Servizio SAD, primo trimestre 2015. Fattura E1 del 31/07/2015	Deliberazione CC 59 15/12/2011	62.027,96	-
61.425,05		Servizio SAD, secondo trimestre. 2015. Fattura E2 del 31/07/2015	Deliberazione CC 59 15/12/2011	61.425,05	-

64.638,73		Servizio SAD terzo trimestre 2015. Fattura E6 del 03/12/2015	Deliberazione CC 59 del 15/12/2011	64.638,73	-
18.032,00		Servizio SISS anno 2015. Fattura E5 del 03/12/2015	Determina dirigenziale 48 del 30/01/2015	18.032,19	0,19
144.772,32		Servizio minori quarto trimestre 2015. Fattura da emettere a saldo servizio minori anno 2015	Deliberazione CC 58 del 15/12/2011	144.772,32	-
74.076,18		Servizio SAD quarto trimestre 2015. Fattura da emettere a saldo servizio saldo anno 2015	Deliberazione CC 59 del 15/12/2011	74.076,18	-

Il Comune sottolinea che, come evincibile dal prospetto sopra riportato, alla data del 31 dicembre 2015, vi è perfetta corrispondenza nelle posizioni debitorie e creditorie intercorrenti con la società partecipata, e tutte hanno fonte in obbligazione sorte nel medesimo esercizio 2015. Inoltre, le stesse risultano regolarmente asseverate dall'Organo di revisione della società con nota del 23 marzo 2016, e dal collegio dei revisori del Comune con il già citato verbale n. 8 del 26 aprile 2016.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

accerta

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Segrate (MI) sul rendiconto consuntivo 2014 e della successiva attività istruttoria:

- 1) il protrato ed elevato ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio, con mancato reintegro al 31 dicembre 2014;
- 2) cospicua percentuale di accertamenti non riscossi relativamente alle entrate derivanti da recupero dell'evasione tributaria;
- 3) la mancata riscossione di crediti, a titolo di dividendi, vantati verso la società partecipata CORE spa;
- 4) l'incompleta allegazione, al rendiconto, della nota informativa attestante la verifica, asseverata dai rispettivi organi di revisione, dei crediti e debiti esistenti tra l'ente socio e le società partecipate

invita

l'Amministrazione comunale di Segrate (MI) a

- 1) verificare costantemente l'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari interventi correttivi;
- 2) verificare costantemente, negli accertamenti, la presenza dei presupposti richiesti dalla legge, e specificati dai nuovi principi contabili, proseguendo l'attività di costante riaccertamento dei residui attivi;
- 3) adottare le opportune iniziative tese a garantire la riscossione dei crediti vantati verso la società partecipata CORE spa

4) redigere, e far asseverazione, costantemente la nota informativa concernente i rapporti creditori e debitori con le società partecipate.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Segrate, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione. Dispone, altresì, per quanto riguarda l'accertamento indicato al n. 4), la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria
21 DICEMBRE 2016
Il Direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)